



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

ASSESSORATO ALLA SANITA'

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LE PERSONE

INDICE

Finalità	pag.3
Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Profili istituzionali	4
Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali	5
Art. 4 - Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, altre proprietà privata o in aree promiscue	7
Art. 5 - Divieto di somministrazione di cibo	8
Art. 6 - Obblighi di protezione immobili	8
Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....	8
Art. 8 - Animali sinantropi	8
Art. 9 - Avvelenamenti e trappole	8
Art. 10 - Offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio	9
Art. 11 - Esposizione e commercializzazione di animali	9
Art. 12 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi	10
Art. 13 - Detenzione e conduzione di animali	11
Art. 14 - Circolazione dei cani	11
Art. 15 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico	11
Art. 16 - Colonie feline.....	12
Art. 17 - Detenzione di equini	13
Art. 18 - Detenzione di volatili	13
Art. 19 - Detenzione di specie animali acquatiche	14
Art. 20 - Misure minime di stabulazione	14
Art. 21 - Pet-therapy.....	14
Art. 22 - Api e insetti impollinatori	14
Art. 23 - Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari	15
Art. 24 - Altre specie d'animali utilizzate a scopo di affezione e da compagnia	15
Art. 25 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare	15
Art. 26 - Percorsi formativi per proprietari di cani	16
Art. 27 - Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione	16
Art. 28 - Divieto di accattonaggio	17
Art. 29 - Sanzioni e disposizioni transitorie e finali	17

ALLEGATI:

ALLEGATO A	Dimensioni minime delle gabbie per l'esposizione e la vendita degli uccelli
ALLEGATO B	Misure minime strutture di stabulazione

Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune promuove programmi di tutela degli animali mirati al loro benessere, anche in collaborazione con gli altri Enti, e con l'Ordine dei Veterinari, che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni portatrici d'interesse riconosciute dallo Stato e dalla Regione.

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Il concetto di animale, di cui al presente regolamento, si riferisce alle tipologie di seguito indicate:

- animale generico;
- animale domestico;
- animale d'affezione o da compagnia;
- animale pericoloso;
- animale da reddito in allevamento;
- animale selvatico;
- animale esotico;
- animale da esperimento;
- colonia felina.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2. Si definisce:

- animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

- animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

- animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi etc.).

- colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

- fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
- allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2 - Profili istituzionali

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il R.D. n. 45 del 3 febbraio 1901 recante il "Regolamento generale sanitario", prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalevano dei medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato D.P.R. 320/1954, agli articoli 17, 18 e 24 stabilisce che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario Pubblico competente.
4. Si ritiene che i negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi vadano soggetti alla tutela della vigilanza del servizio veterinario.
5. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile in materia di pubblico demanio e di patrimonio, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
6. Nel territorio comunale, il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
7. La Legge 11.02.1992 n. 157, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
8. Il Comune, in base alla Legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281 ed alla Legge Regionale del Veneto n. 60 del 28 dicembre 1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
9. La Legge 20.07.2004, n. 189, ha dettato disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
10. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), ad animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) e all'anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
11. La Regione Veneto con Legge Regionale n. 3 del 3 gennaio 2005, ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
12. Il Comune, in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul

benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato.

13. Il Comune ed il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5, in collaborazione con le Associazioni portatrici d'interesse riconosciute dallo Stato e dalla Regione, promuove programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole ed ai cittadini.

14. Il Comune, in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero ospedaliero, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture.

15. Il Comune esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.

16. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

17. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

18. Il Comune dota la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchips ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali

1. E' severamente vietato maltrattare qualsiasi specie di animale e abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.

2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve curarlo o farlo curare da un veterinario.

3. Chiunque conviva con animale e lo detenga, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
- h) non separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima di 60 giorni salvo che, circostanze specifiche non rendano più opportuna tale separazione al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.

4. Chi detiene un animale è responsabile della corretta custodia dello stesso, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che possa causare danno e/o molestia a terzi. Per quanto riguarda la distanza dei box dal confine della proprietà si

rimanda a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dal codice civile. Il detentore deve vigilare affinché l'animale, se detenuto all'interno della proprietà privata, non possa fuoriuscire incustodito dalla stessa e deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto possa abbaiare di continuo, oppure ad ogni passaggio di persone nella pubblica via.

Il Comune può, con specifica Ordinanza, ordinare ai proprietari l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario.

5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra; essa dovrà essere comunque posta ad un'altezza da terra tale da garantire che l'animale possa dimorare in luogo asciutto, in relazione al sito su cui insiste. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 2 (due).

Peso del cane in kg	Superficie minima in mq del pavimento del box coperto/cane	Superficie minima in mq adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq per ciascun cane	Oltre 3 cani: mq per ciascun cane
Fino 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Oltre 30	2,0	2,5	2,0

Tali requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

6. Ritenendo la catena strumento non idoneo per la detenzione dei cani, l'utilizzo della stessa è consentita solo in situazioni provvisorie e transitorie. La catena dovrà essere di peso lineare adeguato alla stazza dell'animale, lunga almeno quattro metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno quattro metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini, e dovrà essere adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e tale da consentire il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

7. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni, nonché sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

8. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo dal medico veterinario. In particolare:

- a) Gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni.

- b) Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
 - c) Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati.
 - d) I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
9. E' vietato addestrare animali per i combattimenti
10. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e per esaltarne l'aggressività.
11. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli "animali artisti" (definiti ai sensi della D.G.R. n. 1707/2004).
12. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
13. E' vietata la colorazione degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica e venatoria
14. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
- a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
15. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
16. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.
17. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
18. E' vietato spellare o spennare animali vivi.
19. Possono essere soppressi animali da compagnia e d'affezione solamente da personale medico veterinario, in modo eutanasico e con preventiva anestesia e solo per comprovati motivi certificati dal medico stesso.
20. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo, i proprietari di animali sono comunque invitati ad assicurare agli animali detenuti la massima movimentazione possibile.

Art. 4 - Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, altre proprietà privata o in aree promiscue.

1. I possessori e detentori di animali custoditi all'interno di giardini confinanti con la proprietà pubblica o privata, devono adottare tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il contatto, accidentale o colposo, tra animali e persone, specialmente bambini, ivi transitanti.
2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa fuggire, e avere consistenza e spazio tra un elemento e l'altro tali da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale, al fine di evitare che possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

3. Nelle aree private promiscue gli animali non possono essere lasciati liberi, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, ove esistente, o salvo accordi tra tutti i privati coinvolti.

4. Salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, la custodia, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc. E' vietata la detenzione permanente di animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo. Per i cani ed i gatti è fatto divieto di isolarli in rimesse o cantine e di segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione, e dovrà, inoltre, essere previsto apposito accesso all'abitazione.

Art. 5 - Divieto di somministrazione di cibo

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi, ai cigni, alle tortore e altri animali che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali (ad esempio mercati). Sono esclusi dal presente provvedimento il personale autorizzato dal Comune e tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. Potranno, inoltre, essere individuate aree di alimentazione stabilite e/o concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Art. 6 - Obblighi di protezione immobili

Nel territorio comunale i proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possano offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città per stazionare dormire o nidificare.

Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

2. In particolare è vietato catturare in qualsiasi modo piccioni, tortore e altri animali di città con esclusione del personale autorizzato.

3. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Art. 8 – Animali sinantropi

Il Sindaco, in base ai poteri conferitigli ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresa la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Art. 9 - Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico o aperto al pubblico, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità

e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali anche mediante l'affissione di avviso di utilizzo di tali sostanze con tutte le relative indicazioni; tali operazioni, eventualmente effettuate sul suolo privato e recintato, debbono essere eseguite sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ULSS 5, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarlo al Servizio veterinario dell'ULSS, che provvederà a comunicarlo all'Amministrazione comunale e all'Ordine professionale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 10 - Offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

Il Comune vieta il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa od omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, con esclusione delle iniziative delle associazioni animaliste con lo scopo dell'adozione.

Art. 11 - Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.

2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ULSS, si devono assicurare agli animali:

a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;

b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;

c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;

d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;

e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;

f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

g) che negli esercizi commerciali fissi non siano esposti al pubblico per più di 8 ore giornaliere animali in gabbie, recinti, vetrine, terrari ed, in ogni caso, al pubblico passaggio. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;

h) che le gabbie siano adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati e tenute sempre pulite ed igienicamente in ordine (per le misure minime di detenzione degli uccelli vedasi Allegato A);

i) che sia sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.

4. Ai sensi della D.G.R. Veneta n. 272 del 6.2.2007, chi vende animali in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico deve compilare un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.

5. E' altresì vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque essere idonea a creare un'ombra artificiale;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.
- d) l'esposizione di animali all'esterno dei punti vendita o delle vetrine

6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Comune una apposita domanda specificando:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'ULSS competente, che ha effettuato il sopralluogo;
- d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

6. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati a fiere, mostre ed esposizioni, di svolgere attività su aree pubbliche o in forma itinerante, siano esse permanenti od occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere h) ed i) del presente articolo.

7. E' assolutamente vietata nei luoghi aperti al pubblico l'esposizione di animali, con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici.

Art. 12 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, acquisito il parere favorevole dell'ULSS a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 3 del presente documento.

6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno

asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;

c) sia indicato un Medico Veterinario, iscritto all'Ordine Professionale, che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

Art. 13 - Detenzione e conduzione di animali

1. E' consentito l'accesso di cani e altri animali in qualsiasi edificio pubblico e privato, inclusi gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, a meno che il titolare non lo vieti, esponendo alla porta di ingresso apposito avviso.

2. E' comunque vietato l'accesso di cani e altri animali, anche al guinzaglio e con museruola, nei locali od aree destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.

Art. 14 - Circolazione dei cani

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio che dovrà avere una misura non superiore a mt. 1,50, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

2. E' vietato introdurre cani e altri animali nei cimiteri comunali.

3. Ove vi siano problemi di igiene e decoro, il Sindaco, con apposita ordinanza, può individuare luoghi ove previa apposizione di apposita segnaletica, sia vietata la circolazione dei cani.

4. Il proprietario deve sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Gli accompagnatori di cani in area pubblica o aperta al pubblico devono:

a) tenere i cani, anche se di piccola taglia, ad apposito guinzaglio; il guinzaglio deve avere lunghezza massima di m. 1,50;

b) tenere i cani di grossa taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora nel luogo frequentato vi sia notevole affollamento di persone e in occasione di fiere, sagre, mercati o manifestazioni pubbliche.

5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi specificamente destinati ai cani e agli altri animali da compagnia e dotati delle opportune attrezzature.

6. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.

7. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'ULSS, con segnalazione al Comando di Polizia Locale.

8. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

9. E' fatto obbligo, al proprietario o ad altro detentore, di provvedere entro i termini di legge alla identificazione dell'animale mediante microchip applicato da veterinari pubblici o privati e contestuale iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 15 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani e gli altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, delle attività commerciali degli uffici pubblici e sui veicoli in sosta.

I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, od altra idonea attrezzatura, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 16 - Colonie feline

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della Legge Regionale n. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta all'ULSS 5 Ovest Vicentino la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
 - b) previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ULSS 5 Ovest Vicentino, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ULSS "5".
5. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi, che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
6. Il Comune, al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, può individuare, sentita l'ULSS, appositi spazi da destinare a luogo di riferimento e alimentazione dei gatti.
7. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
8. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari.
9. Il Comune riconosce e tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e può collaborare con l'ULSS nella promozione di

corsi di formazione, a seguito della cui frequentazione potrà essere rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

10. Ai cittadini in possesso di tesserino viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale ove sia censita una colonia felina.

11. L'accesso alle aree pubbliche recintate e gestite da un custode è consentito previa accordo col custode medesimo.

12. I cittadini in possesso di tesserino sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico provvedendo alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

Art. 17 - Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di metri tre per tre.

3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

4. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, qualora non vi sia asfalto o cemento deve essere privo di irregolarità tali da costituire pericolo; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che vi assistono.

Art. 18 - Detenzione di volatili

1. Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli esercizi commerciali che commercializzano o detengono volatili.

3. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. I volatili devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc...;

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria e lontano da fonti di calore;

d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;

- f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario, al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie e alle attività venatorie e di allevamento.

Art. 19 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali che commercializzano o detengono animali acquatici.

Art. 20 - Misure minime di stabulazione

Per gli animali di cui agli articoli 18,19, 23 e 24 si fa riferimento a quanto indicato nell'Allegato B dal quale sono escluse le attività venatorie e di allevamento in quanto regolamentate da specifica disposizione (Circolare P.G.Reg. 28/03/1995 n. 9).

Art. 21 - Pet-therapy

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale Veneta n. 3/2005, che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pet-therapy, e la D.G.R. di attuazione n. 962 del 18.3.2005, il Comune potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di:

1. promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità, ecc.) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
2. agevolare l'accesso di questi animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
3. favorire la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici quali ad esempio ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

Art. 22 - Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura ogni trattamento, potenzialmente dannoso alle api e ad altri insetti impollinatori, deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 23 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie; i terrari devono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli;
- b) date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
- c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 24 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Comune, previa comunicazione dell' ULSS 5 competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario;
- b) Il Servizio Veterinario dell' ULSS competente per territorio potrà individuare le fattispecie a cui applicare deroghe a quanto previsto nel precedente punto a).
- c) per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 233 e seguenti del R.D. 1265/1934 recante il testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli animali di cui al presente articolo, la detenzione, quando concessa dalle leggi vigenti, potrà avere luogo in gabbia solo se indispensabile e dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche per specie.

Art. 25 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nei centri abitati non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...).

2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte del Comune e comunicazione all'Azienda ULSS, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all' ULSS, sotto la propria responsabilità:
- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'ULSS "5".
5. Quanto previsto dai commi 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 26 - Percorsi formativi per proprietari di cani

1 Il Comune, congiuntamente con l' Azienda ULSS, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali, può istituire dei percorsi formativi per i proprietari di cani, a seguito dei quali viene rilasciata specifica attestazione (patentino).

2 Detti percorsi formativi possono essere resi obbligatori per i proprietari di cani "impegnativi". Il Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decide nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani chiamare ad assolvere tale obbligo.

Art. 27 - Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Reg. CE 1774/2002 ora sostituito dal Reg. CE 1069/2009 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

- a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, che è limitato ai cimiteri per salme umane.

b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere dell' ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.

c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della Legge Regionale n. 60/93.

Art. 28 – Divieto di accattonaggio

E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali detenuti od utilizzati a fini di accattonaggio saranno sottoposti a confisca ed affidati agli organi di vigilanza o ricoverati presso il canile. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

E' fatto divieto ai privati, enti, associazioni di qualsivoglia natura di esibire anche in postazioni itineranti, animali vivi di qualsiasi età, con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo. Sono ammesse le attività promozionali di adozione da parte di associazioni protezionistiche riconosciute, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale

Art. 29 - Sanzioni e disposizioni transitorie e finali

Fatte salve le violazioni penali previste in materia, e in particolare quelle previste e punite dagli articoli 544bis, 544ter, 544quater, 659 e 727 del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15,16 17, 18 19, 22, 23, 24 28 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 83,00 ad un massimo di € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 166,00) Si applicano le norme di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 100,00). Si applicano le norme di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (sanzione in misura ridotta € 50,00). Si applicano le norme di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, fra cui la possibilità di disporre anche la sospensione dell'attività autorizzata.

Il Comando della Polizia Locale è incaricato di far osservare il presente regolamento e di irrogare le eventuali sanzioni.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. In particolare sono abrogati, limitatamente alle disposizioni contrastanti con le norme del presente regolamento, gli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Titolo III del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio n. 42 del 28/06/2010.

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse ed ambulanti, alle innovazioni normative introdotte dal presente regolamento, limitatamente alle situazioni già in essere alla data della sua entrata in vigore, si fissa in 60 giorni il termine concesso per conformarsi alle disposizioni in esso contenute.



ALLEGATO A

DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI

La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.

Il posatoio usato principalmente dall'uccello deve essere posizionato ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia. Il posatoio deve essere del diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa 2/3. La gabbia deve essere posizionata ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello, e al riparo degli elementi (sole, pioggia, vento).

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari

Specie di taglia medio-piccola

Lunghezza approssimativa specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza della posatoio per individuo (cm)
---------------------------------	--	------------	----------------------------------	--	---

10cm. Passeriformi esotici, Canarini	2 700	15	30	120	10
---	-------	----	----	-----	----

(Es. 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm)

20cm. Ondulati, Agapornis spp, Neophema, Piccoli Lori	2700	10	40	250	15
--	------	----	----	-----	----

(Es. 10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm)

25cm. Calopsitte, Poicephalus (P senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp, Pyrhura	2700	6	40	450	20
--	------	---	----	-----	----

(Es 10 Calopsitte in una gabbia di 60 x45 cm)

30cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P robustus, gulielmi, cryptoxanthus	2700	4	50	600	25
---	------	---	----	-----	----

(Es 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x45 cm)

40 cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans,

adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp , grandi Lori ,Eclectus, Alisterus, Polytelis spp , Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus

4500	2	50	2000	40
------	---	----	------	----

(Es 2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm)

Specie grandi

Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda

Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%

I lunghezza approssimativa specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza della posatoio per individuo (cm)
--	---	-------------------	---	---	--

50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata)	4500	1	75	2700	60
--	------	---	----	------	----

(Es.1 esemplare in una gabbia di 75 x60 cm)

Da 50 cm. a 100 cm.

Anodorhynchus hyacinthinus,
Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera)

13 500	1	120	4800	80
--------	---	-----	------	----

(Es 1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm)

ALLEGATO B

Misure minime strutture di stabulazione

Mammiferi d'affezione

1. Conigli e piccoli roditori

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Coniglio *				
-razze nane fino a 2 kg	1-2	3400	-	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg	1-2	4800	-	50

*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Topo				
- fino a 30 g	4	200	40	12
- più di 30 g	2	200	75	12
Ratto				
- fino a 100 g	2	350	100	12
- da 100 a 250 g	1	350	150	12
- da 250 a 500 g	1	600	250	14
- più di 500 g	1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano				
- fino a 80 g	2	200	75	12
- più di 80 g	1	200	150	12
Cavia				
- fino a 200 g	1	350	150	12
- da 200 a 400 g	1	600	200	14
- più di 400 g	1	800	500	14
Gerbillo	1-2	600	-	14
Cincilla	1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato	1-2	3000	-	74

2. Furetti

Gabbia di superficie di almeno 6 mq. Gabbie con misure ridotte (minimo 2 mq) sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima di 45 litri. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua. Si calcola un minimo di 3 litri ogni 10 cm di pesce.

Esempio : 90 pesci di 2,5 cm necessitano di un acquario di 68 litri (ca 30x60x40 cm).

Uccelli

1 Pappagalli e passeriformi

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Superficie della voliera cmq	Superficie cmq	cm
Piccoli Passeriformi	4	1600	-	40
Usignoli del Giappone	2	1600	-	
Grandi passeriformi	2	1600	-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Volume della voliera mq	Superficie mq	m
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

Rettili

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Altezza del terrario cm
		Tartarughe terrestri	1	9 x (lunghezza carapace) ²

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
		Tartarughe d'acqua	1	
Parte emersa		2 x (lunghezza carapace) ²	1,5 x (lungh. carapace) ²	
Parte sommersa		4 x (lunghezza carapace) ²	2 x (lungh. carapace) ²	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Altezza del terrario cm
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lungh. carapace) ²	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lungh. carapace) ²	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lungh. carapace) ²	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lungh. carapace) ²	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm

1° animale : $9 \times 20 \times 20 = 3.600 \text{ cmq}$
dal 2° al 20° animale $19 \times 3 \times 20 \times 20 = 22.800 \text{ cmq}$
Totale $2,64 \text{ mq}$